

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1973

che fissa l'importo del finanziamento comunitario delle spese sostenute dalla Repubblica francese e derivanti dall'azione d'aiuto alimentare in prodotti d'uova messi alla disposizione del Programma alimentare mondiale

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/160/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, relativo alla fornitura di prodotti d'uova al Programma alimentare mondiale <sup>(1)</sup>,

considerando che la Repubblica francese ha introdotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1577/71, i prospetti giustificativi delle spese derivanti dall'azione d'aiuto alimentare in prodotti d'uova ;

considerando che le spese effettuate dalla Repubblica francese e che possono formare oggetto di un finanziamento comunitario ammontano a 369 909,37 FF, pari a 66 600,06 unità di conto ;

considerando che secondo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1577/71 dette spese vengono imputate sugli stanziamenti dell'aiuto alimentare del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il finanziamento comunitario delle spese sostenute dalla Repubblica francese e derivanti dall'azione d'aiuto alimentare in prodotti d'uova ammonta a 369 909,37, pari a 66 600,06 unità di conto.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 9.